



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE ED INTERNAZIONALI E  
DELLO SVILUPPO RURALE  
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE  
DISR V

**COMITATO FITOSANITARIO NAZIONALE**

I giorni 13 e 14 luglio 2020 si è tenuta con la modalità della videoconferenza la riunione del Comitato Fitosanitario Nazionale, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 con all'O.d.G. con i seguenti argomenti:

**Lunedì 13 luglio**

1. approvazione del Verbale della riunione del 18 e 19 giugno 2020;
2. ricognizione dei provvedimenti di lotte nazionali da abrogare o aggiornare;
3. presentazione del progetto *Euphresco* sulla messa a punto di metodi di analisi di *P. citricarpa* su materiale asintomatico ed eventuale coinvolgimento dei Servizi;
4. approvazione nota tecnica - procedure riconoscimento siti di confinamento per attività sperimentali e di selezione Reg 2019/829;

**Martedì 14 luglio**

5. esame delle osservazioni di natura sostanziale pervenute sulla bozza della nuova normativa fitosanitaria nazionale;
6. aggiornamento sul focolaio di *Popillia japonica* e modifica del decreto ministeriale 22 gennaio 2018;
7. situazione di *Toumeyella parvicornis* in Campania e Lazio e possibili strategie di intervento;
8. aggiornamento sui focolai di *Xylella fastidiosa* in Puglia e Toscana e sul ritrovamento nel vivaio laziale;
9. varie ed eventuali;

Il Presidente comunica che un improvviso ed inderogabile impegno gli impedisce di aprire la riunione, pertanto chiede al Segretario di iniziare la sessione odierna.

- Viene data comunicazione della revisione del cronoprogramma sulle attività di controllo della cimice asiatica, rivisto dal Tavolo di coordinamento tecnico-scientifico nazionale nella riunione del 30 giugno u.s., e lo si sottopone alla valutazione del Comitato.

A questo proposito, Il Servizio della Regione Marche fornisce un aggiornamento sulla richiesta di deroga per l'introduzione di *Trissolcus japonicus* nelle Regioni Liguria, Sardegna, Lazio, Campania, Umbria e Marche. La richiesta di deroga è stata esaminata dal Consiglio del Sistema nazionale per l'acquisizione del parere in data 9 luglio u.s. Grazie ad



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE ED INTERNAZIONALI E  
DELLO SVILUPPO RURALE  
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE  
DISR V

un'interlocazione informale con colleghi dell'ISPRA, ha avuto modo di conoscere l'orientamento del SNPA al riguardo, tale organo ha reputato carente lo studio di fattibilità presentato sia perché non sufficientemente contestualizzato nei sistemi territoriali delle regioni richiedenti la deroga, sia per una non adeguata valutazione degli impatti sul piano socio-economico che discendono dall'introduzione di *Trissolcus japonicus*. Le stesse ragioni di rilevante interesse pubblico, connesse alle esigenze di tipo ambientale, economico, sociale e culturale per cui si è richiesta l'immissione della specie non autoctona, non appaiono descritte in modo approfondito. Alla luce di queste considerazioni è altamente probabile che il secondo blocco di Regioni non potrà realizzare il programma di lotta biologica nel 2020. Perciò, invita i Servizi coinvolti a lavorare subito, con il coordinamento del CREA, per rafforzare lo studio di fattibilità al fine di superare le criticità riscontrate in modo che si possa partire con i lanci di *Trissolcus japonicus* già in agosto 2020.

I Servizi della Regione Emilia - Romagna e della Prov. Aut. di Bolzano esprimono parere favorevole alla revisione del cronoprogramma.

Interviene il Direttore del CREA - DC che esprime pieno accordo sulle modifiche al cronoprogramma e auspica l'unitarietà dell'intervento in una strategia complessiva che preveda, anche nelle regioni non ancora colpite dalla cimice asiatica, la verifica dell'efficacia del *Trissolcus japonicus* nel controllare la diffusione della cimice asiatica, essendo perfettamente coerente con il principio di prevenzione. Pone accento sulla complessità di delineare l'impatto anche economico che l'introduzione del *Trissolcus japonicus* ha sull'ambiente. Dopo ampio dibattito il Comitato approva la revisione del cronoprogramma.

- Il Servizio della Regione Friuli Venezia Giulia, in qualità di coordinatore del Gruppo di Lavoro istituito al fine di redigere un piano di eradicazione per Flavescenza Dorata, aggiorna il Comitato sull'esito della prima riunione del Gruppo svolta il 6 luglio. A seguito dell'incontro è stato prodotto un primo documento, in fase ancora di condivisione, delle diverse possibili azioni. In particolare, sono state individuate delle misure a sostegno e giustificazione del programma nazionale di intervento. Una volta consolidato il testo sarà sottoposto all'esame del Comitato. Inoltre, viene data un' informativa sullo stato dei lavori del nuovo applicativo VivaiVite, dopo diverse sessioni formative ai funzionari e alle imprese. Attualmente sono state presentate oltre 120 denunce di produzione ai vari Servizi competenti a livello territoriale per le attività di controllo. Il sistema sta operando come alternativo al



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE ED INTERNAZIONALI E  
DELLO SVILUPPO RURALE  
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE  
DISR V

vecchio applicativo. Questo è il primo anno che il nuovo applicativo viene utilizzato su scala nazionale e sono emerse le diversità regionali nell'applicazione delle disposizioni nazionali (es. sulla riscossione della tariffa, oltre che dell'IVA e sull'imposta di bollo, i sistemi di controllo, ecc.). Al termine della stagione è intenzione presentare al Comitato i risultati delle attività e le proposte per ammonizzare l'operatività dei Servizi e del CREA-VE.

- Il Servizio della Regione Marche, intervenendo a questo proposito, chiede una ricognizione dei Gruppi di Lavoro costituiti sinora, in modo da avere un quadro chiaro sulle tematiche prioritarie su cui il Servizio sta lavorando. Il Comitato concorda ed invita il Servizio Centrale a compilare un quadro riassuntivo dei Gruppi di lavoro costituiti così da poterla esaminare in una prossima riunione e fare le opportune valutazioni.

**Punto 1 O.d.G. : approvazione del Verbale della riunione del 18 e 19 giugno 2020;**

Si dà puntuale lettura della bozza di Verbale trasmessa, non sono pervenute richieste di modifiche e/o integrazioni, il Comitato approva il Verbale;

Prende parte alla riunione il Presidente che chiede se vi siano argomenti da inserire nell'O.d.G alle **Varie ed Eventuali**.

- Il Servizio della Regione Umbria chiede un aggiornamento sull'emissione da parte del Poligrafico dello Stato dei Certificati Fitosanitari. Vengono fornite le opportune informazioni.
- Il Servizio della Regione Lombardia chiede al Comitato di poter illustrare il corso di formazione per ispettori fitosanitari che intende avviare a settembre. Il Presidente fa notare l'esiguo tempo a disposizione per trattare gli argomenti iscritti all'Ordine del giorno e la loro complessità, il corso potrà essere illustrato nel prossimo Comitato che si terrà a breve, entro la fine del mese.

Non essendo ulteriori richieste nelle Varie ed Eventuali, il Presidente riprende la trattazione degli argomenti iscritti all'O.d.G.

**Punto 2 O.d.G.: ricognizione dei provvedimenti di lotte nazionali da abrogare o aggiornare;**

Il Servizio Centrale ha effettuato una ricognizione di tutti i provvedimenti recanti: misure di emergenza per determinati organismi nocivi delle piante e prodotti vegetali, misure di controllo di lungo termine per determinati organismi nocivi della patata e misure di emergenza per l'importazione di piante e prodotti vegetali da determinati Paesi terzi. Tali provvedimenti sono ancora vigenti e contengono una serie di prescrizioni, alla luce dei nuovi regolamenti fitosanitari il Comitato dovrà decidere se abrogare o rivederli per mantenere le disposizioni ivi contenute. Poiché l'esame della



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE ED INTERNAZIONALI E  
DELLO SVILUPPO RURALE  
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE  
DISR V

tabella e dei relativi provvedimenti impegna molto tempo, il Comitato concorda di rinviare tale esame ad una prossima riunione ed invita il Servizio Centrale a rimandare la tabella formulando delle ipotesi.

Il Presidente deve allontanarsi dalla riunione e delega il Segretario a continuare la sessione odierna. Si comunica che il punto 3 all'O.d.G. verrà rimandato al giorno successivo per l'indisponibilità da parte del relatore di illustrare il progetto.

**Punto 4 O.d.G.: approvazione nota tecnica - procedure riconoscimento siti di confinamento per attività sperimentali e di selezione Reg 2019/829;**

L'argomento è stato già trattato dal Comitato nella riunione del 20 aprile scorso, vengono illustrate le modifiche apportate dopo la discussione in Comitato. La bozza di nota tecnica, nella attuale stesura, viene accolta favorevolmente e la discussione che segue si focalizza essenzialmente sul riconoscimento dei laboratori, sulla procedura per le analisi di conferma e sulla scelta dei laboratori che partecipano a TPS (punto 4 nota tecnica).

In particolare, sul riconoscimento dei laboratori viene sollevato il problema dell'accreditamento ISO 17025; viene chiarito che al momento non è necessario, è sufficiente il riconoscimento ufficiale del Servizio fitosanitario affinché i laboratori possano partecipare ai TPS. Per il futuro si ritiene necessario che ogni laboratorio acquisisca l'accreditamento ISO 17025 almeno per un "patogeno".

Il Servizio della Regione Emilia - Romagna chiede che i Servizi Fitosanitari Regionali che nell'ambito della cooperazione tra laboratori, di cui all'articolo 53 del DLGS 214/2005, movimentano campioni per ricevere supporto o conferma nelle procedure diagnostiche rientranti nei loro compiti di istituto non necessitano di autorizzazione, ma è opportuno accompagnino il campione con una lettera destinata al laboratorio che fornisce collaborazione e indirizzata per conoscenza al Servizio Fitosanitario Centrale e al Servizio Fitosanitario Regionale dove ricade il laboratorio.

Nel corso della discussione viene condiviso che la movimentazione di campioni infetti per le analisi di conferma, da Servizi al Laboratorio di Riferimento Nazionale, non è attività sperimentale ma attività istituzionale di sorveglianza e non rientra nell'applicazione del Reg. 2019/829.

Al termine il Comitato è concorde sulla nota tecnica e suggerisce di studiare una procedura per le analisi di conferma al fine di garantire sicurezza, tracciabilità e adeguata informazione sui rinvenimenti di OO.NN. di quarantena.

La riunione riprende il giorno 14 luglio ed il Presidente, nell'avviare i lavori, comunica che in Commissione Agricoltura sono state apportate alcune modifiche alla proposta di legge inerente



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE ED INTERNAZIONALI E  
DELLO SVILUPPO RURALE  
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE  
DISR V

disposizioni per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi nelle materie dell'agricoltura e della pesca nonché delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di pesca e acquacoltura. In particolare, è stato inserito l'articolo 15 - bis che prevede l'istituzione di un fondo per le emergenze fitosanitarie attivabile da una cabina di regia. Tale genere di iniziativa rende improcrastinabile e necessaria da parte del Servizio Nazionale la conclusione dell'esame finale del testo sulla nuova legislazione fitosanitaria. Dopo tale riflessione, il Presidente prosegue la discussione degli argomenti iscritti all'O.d.G.

**Punto 3 O.d.G.: presentazione del progetto Euphresco sulla messa a punto di metodi di analisi di *P. citricarpa* su materiale asintomatico ed eventuale coinvolgimento dei Servizi;**

Il Coordinatore del progetto EUPHRESCO (European Plant Health Research Coordination) sulla messa a punto di metodi di analisi di *Phyllosticta citricarpa* su materiale asintomatico effettua una breve presentazione sia della rete internazionale di ricerca sopracitata, che sul programma di ricerca in questione. I Servizi delle Regioni Siciliana, Liguria e Campania manifestano interesse a partecipare al progetto.

Il Comitato, dopo una breve discussione sull'utilità di mettere a punto tale metodo di analisi e gli eventuali e possibili risultati che possono emergere dalle analisi di materiali asintomatici, ritiene importante ufficializzare l'adesione al progetto formulando una modalità di partecipazione con una specifica nota del Servizio Centrale, invitandolo a predisporla.

**Punto 5 O.d.G.: esame delle osservazioni di natura sostanziale pervenute sulla bozza della nuova normativa fitosanitaria nazionale;**

Il Presidente comunica che sono pervenute osservazioni sia di natura formale che sostanziale e che sono state inserite nel testo inviato. Poiché l'obiettivo è trovare accordo sul testo e licenziarlo definitivamente, vengono esaminati tutti gli articoli oggetto di osservazione invitando i Servizi che li hanno formulati ad esporli.

Dopo una lunga disamina del testo, il Comitato concorda sulla versione così emendata.

Il Comitato concorda di esaminare gli ulteriori argomenti all'O.d.G. nella prossima riunione del Comitato che verrà convocata in tempi brevi.

Il Presidente  
Bruno Caio Faraglia

Verbale CFN 13 e 14 luglio 2020

Il Segretario  
Michele Ghezzi

5/5



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI  
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME  
DI TRENTO E DI BOLZANO

**Intesa, ai sensi dell'art. 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, sullo schema di decreto legislativo recante *Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625.***

Repertorio atti n. **219** /CSR del 17 dicembre 2020

**LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE  
REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO**

nell'odierna seduta del 17 dicembre 2020:

**VISTO** il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante *organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli* e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

**VISTO** il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle *misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante*, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio;

**VISTO** il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai *controlli ufficiali* e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio;

**VISTA** la direttiva di esecuzione (UE) n. 177/2020 dell'11 febbraio 2020, che modifica le direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 2002/55/CE, 2002/56/CE e 2002/57/CE del Consiglio, le direttive 93/49/CEE e 93/61/CEE della Commissione e le direttive di esecuzione 2014/21/UE e 2014/98/UE della Commissione per quanto riguarda gli *organismi nocivi per le piante sulle sementi e altro materiale riproduttivo vegetale*;





*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI  
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME  
DI TRENTO E DI BOLZANO

**VISTO** il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, recante attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali" e successive modificazioni;

**VISTO** il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;

**VISTA** la Convenzione internazionale per la protezione delle piante (CIPP), firmata a Roma il 6 dicembre 1951, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 9 marzo 1955, n. 471 conclusa nel quadro dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) e modificata nel 1979 e nel 1997;

**VISTA** la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante *norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea* ed in particolare gli articoli 31 e 32 sui criteri della delega europea;

**VISTA** la legge 4 ottobre 2019, n. 117, recante *delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - legge di delegazione europea 2018*, ed in particolare l'art. 11 che delega appunto il Governo a predisporre uno o più decreti legislativi diretti ad adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio europeo, del 26 ottobre 2016 e, limitatamente alla normativa nazionale sulla sanità delle piante, alle disposizioni di cui al Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo, del 15 marzo 2017, nonché a raccogliere in appositi Testi Unici tutte le norme vigenti in materia di sementiere, di materiale di moltiplicazione delle piante da frutta, delle ortive e di moltiplicazione della vite;

**VISTO** lo schema di decreto legislativo proposto dal Ministro per gli affari europei e del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri della salute, della giustizia, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, ed approvato in sede di esame preliminare nella seduta del Consiglio dei Ministri del 30 ottobre 2020, che costituisce la nuova base normativa nazionale in materia di protezione delle piante che consente la piena applicazione del nuovo regime fitosanitario unionale, così come definito dai Regolamenti (UE) 2016/2031 e (UE) 2017/625;

**VISTA** la nota DAGL n. 10849 del 2 novembre 2020, con la quale il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha inviato il suddetto schema di decreto, integrata dalla nota n. 11297 dell'11 novembre 2020 di trasmissione degli allegati al provvedimento;

**VISTA** la nota DAR n. 17836 del 4 novembre 2020 di diramazione dello schema di decreto, successivamente integrata dalla nota DAR n. 18283 dell'11 novembre 2020 di diramazione degli allegati;

**CONSIDERATO** che nella riunione tecnica, tenuta in videoconferenza in data 9 dicembre 2020, le Regioni hanno presentato una serie di proposte emendative ritenute accoglibili dal





*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI  
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME  
DI TRENTO E DI BOLZANO

MiPAAF, in quanto migliorativa del testo, compresa la proposta di integrare la struttura del Servizio fitosanitario, che le Regioni hanno individuato come momento condizionante l'efficacia di tutto il nuovo quadro normativo della materia, da rimettere alle decisioni della sede politica;

VISTA la nota DAR n. 20329 del 9 dicembre 2020 con la quale sono stati diramati gli esiti della predetta videoconferenza del 9 dicembre 2020, con le relative proposte emendative regionali;

VISTA la nota del Coordinatore della Commissione Politiche Agricole delle Regioni n. 4142 del 16 dicembre 2020, con la quale si esprime l'intesa da parte di tale Commissione, condizionata all'accoglimento degli emendamenti proposti dalle Regioni in sede tecnica, in particolare concernenti l'inserimento all'art. 17 dello schema di decreto dei commi 4 e 5, relativi ad un incremento dell'organico del personale dei Servizi fitosanitari;

VISTI gli esiti dell'odierna sessione, nel corso della quale il Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, ha manifestato intesa condizionata all'accoglimento delle proposte emendative, contenute in un documento trasmesso per via telematica (allegato 1), che sono state concordate con il MiPAAF, ma sulle quali non è stato possibile svolgere un confronto con il Ministero dell'economia e delle finanze, in particolare sulla richiesta di un adeguamento del personale del servizio fitosanitario nazionale, ampiamente sotto dimensionato rispetto alle continue emergenze che vanno ad aggiungersi alle ordinarie attività;

ACQUISITO l'assenso del Governo;

**SANCISCE INTESA**

nei termini di cui in premessa, ai sensi dell'art. 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, sullo schema di decreto legislativo recante *Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625*, condizionata all'accoglimento, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, degli emendamenti regionali presentati all'art. 17 del testo, uniti in copia come parte integrante e sostanziale del presente atto (All. 1).

IL SEGRETARIO  
Cons. Elisa Grande



IL PRESIDENTE

Gi. Francesco Booga






CONFERENZA DELLE REGIONI  
E DELLE PROVINCE AUTONOME

20/225/SR07/C10

17/12/2020  
APP. 1



**POSIZIONE SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE NORME PER LA PROTEZIONE  
DELLE PIANTE DAGLI ORGANISMI NOCIVI, PER L'ADEGUAMENTO DELLA NORMATIVA NAZIONALE  
ALLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/2031 E DEL REGOLAMENTO (UE) 2017/625**

Intesa, ai sensi dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117

*Punto 7) Odg Conferenza Stato Regioni*

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime l'intesa condizionata all'accoglimento dei seguenti emendamenti:

Articolo	Comma	Lettera	Testo attuale	Commento o modifica
Art 3	4	Nuova lettera d)		"d) lo sviluppo di sistemi di certificazione dei materiali di moltiplicazione".
Art. 5	2	e)	e) controlli all'esportazione;	e) controlli all'esportazione e rimozione delle barriere fitosanitarie all'export".
Art. 10	2	l	Dai rappresentanti delle associazioni degli operatori professionali e degli altri portatori di interesse	l) dai rappresentanti delle OOPP, delle associazioni degli operatori professionali e degli altri portatori di interesse".
Art. 17				Ripristino dei due commi su dotazione minima: 4. Per il raggiungimento della dotazione di cui al comma 3, a decorrere dall'anno 2020 le Regioni e gli



Camera dei Deputati ARRIVO 21 Dicembre 2020 Prot: 2020/0001737/TN



				<p>enti strumentali ad esse collegati possono superare, fermo restando l'equilibrio di bilancio di cui all'articolo 1, commi 466 e seguenti della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e il rispetto del limite di spesa del personale di cui all'articolo 1, comma 557-<i>quater</i>, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il limite di spesa, previsto dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, limitatamente alle assunzioni indispensabili a garantire l'esercizio delle funzioni di difesa fitosanitaria obbligatoria.</p> <p>5. Per il raggiungimento della dotazione del personale del Servizio Fitosanitario Centrale, di cui al comma 3, la dotazione organica del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2019, n. 179 - funzionari appartenenti all'area III - posizione economica F1 - è incrementata di 44 unità di personale non dirigenziale, anche in sovrannumero con assorbimento in relazione alle cessazioni del personale di ruolo, mediante apposita procedura concorsuale pubblica per titoli ed esami.</p>
Art. 41	3		<p>Gli operatori professionali che applicano il marchio per il materiale da imballaggio di legno, di cui all'articolo 96 del regolamento (UE) 2016/2031 e coloro che commercializzano imballaggi con tale</p>	<p>Gli operatori professionali che applicano il marchio per il materiale da imballaggio di legno, di cui all'articolo 96 del regolamento (UE) 2016/2031 e coloro che commercializzano imballaggi con tale marchio, sono registrati nel RUOP di cui all'articolo 34, <del>per tramite</del></p>





			marchio, sono registrati nel RUOP di cui all'articolo 34, per tramite del soggetto gestore.	del soggetto gestore.
Art. 45		Nuovo comma 7		Il Servizio fitosanitario regionale competente per punto di controllo frontaliere effettua controlli a campione sui bagagli dei passeggeri in ingresso al fine di verificare la presenza di piante e prodotti vegetali. I passeggeri, prima del loro ingresso nel territorio nazionale, devono presentare apposita dichiarazione specificando se recano nei propri bagagli piante e prodotti delle piante.
Art. 55		Nuovo comma 41 bis		Per i passeggeri per i quali, a seguito dei controlli ufficiali di cui all'articolo 45 comma 7, risulta omessa la dichiarazione o resa una dichiarazione mendace sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 100 a 600 euro.
Art. 56		Nuovo comma 7		Gli importi derivanti dalla riscossione dei diritti obbligatori per i controlli ufficiali di cui al Capo IX e delle sanzioni di cui all'articolo 59 sono destinati unicamente al potenziamento delle attività del Servizio fitosanitario nazionale.

Roma, 17 dicembre 2020



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

## Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza di Sezione del 1 dicembre 2020

### **NUMERO AFFARE 01342/2020**

#### OGGETTO:

Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE NORME PER LA PROTEZIONE DELLE PIANTE DAGLI ORGANISMI NOCIVI IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 11 DELLA LEGGE 4 OTTOBRE 2019, N. 117, PER L'ADEGUAMENTO DELLA NORMATIVA NAZIONALE ALLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/2031 E DEL REGOLAMENTO (UE)2017/625

#### LA SEZIONE

Vista la nota di trasmissione della relazione in data 10 novembre 2020 con la quale il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Paolo Aquilanti;

Premesso:

#### 1. La delega legislativa

Con lo schema di decreto legislativo in esame s'intende dare attuazione, relativamente alla materia della protezione delle piante dagli organismi nocivi, all'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n.117, che ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi con i quali si provveda ad adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, e, limitatamente alla normativa nazionale sulla sanità delle piante, alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo, del 15 marzo 2017, nonché a raccogliere in appositi testi unici tutte le norme vigenti in materia di sementi e di materiali di moltiplicazione delle piante da frutto, delle ortive e dei materiali di moltiplicazione della vite, divise per settori omogenei, in coordinamento con le disposizioni dei regolamenti suddetti.

L'esercizio della delega è, pertanto, completato da altri tre decreti legislativi, relativi alla produzione e alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto e delle ortive; alla moltiplicazione della vite, alla produzione a scopo di commercializzazione di prodotti sementieri.

I principi e criteri specifici di delegazione legislativa disposti in materia sono i seguenti:

- a) adeguamento e semplificazione delle norme vigenti sulla base delle attuali conoscenze tecnico-scientifiche di settore;
- b) coordinamento delle disposizioni vigenti in materia, apportando le modifiche necessarie per garantirne la coerenza giuridica, logica e sistematica e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;
- c) risoluzione di eventuali incongruenze e antinomie tenendo conto degli orientamenti giurisprudenziali consolidati;
- d) revisione dei procedimenti amministrativi al fine di ridurre i termini

procedimentali;

- e) individuazione delle autorità competenti, degli organismi delegati e dei compiti conferiti per l'applicazione del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625 nel settore della protezione delle piante dagli organismi nocivi;
- f) adozione di un Piano di emergenza nazionale, in cui siano definite le linee di azione, le strutture partecipanti, le responsabilità, le procedure e le risorse finanziarie da mettere a disposizione in caso di scoperta di focolai di organismi nocivi in applicazione del regolamento (UE) 2016/2031;
- g) adeguamento dei posti di controllo frontaliere, già punti di entrata di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, anche sotto il profilo delle dotazioni strumentali e di personale, per dare applicazione al regolamento (UE) 2017/625 nel settore della protezione delle piante dagli organismi nocivi;
- h) definizione di un Piano di controllo nazionale pluriennale per il settore della protezione delle piante dagli organismi nocivi;
- i) designazione dei laboratori nazionali di riferimento, con le strutture e le risorse necessarie, nonché dei laboratori ufficiali di cui al regolamento (UE) 2017/625 per l'effettuazione di analisi, prove e diagnosi di laboratorio su organismi nocivi, piante e prodotti vegetali di cui al regolamento (UE) 2016/2031;
- l) individuazione delle stazioni di quarantena e delle strutture di confinamento, di cui al regolamento (UE) 2016/2031, con le necessarie dotazioni e risorse;
- m) realizzazione di un sistema elettronico per la raccolta delle informazioni del settore fitosanitario, da collegare e da rendere compatibile con il sistema informatico dell'Unione europea;
- n) ridefinizione del sistema sanzionatorio per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625, attraverso la previsione di sanzioni amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle violazioni medesime, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al presente comma;

o) destinazione di una quota parte dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie di nuova istituzione previste dai decreti legislativi di cui al comma 1 all'attuazione delle misure di eradicazione, gestione e coordinamento dell'autorità unica centrale, di cui al regolamento (UE) 2016/2031, nel limite del 50 per cento dell'importo complessivo.

p) ricognizione e abrogazione espressa delle disposizioni nazionali oggetto di abrogazione tacita o implicita nonché di quelle che siano prive di effettivo contenuto normativo o comunque obsolete.

I regolamenti (UE) 2016/2031 e 2017/625 hanno l'obiettivo, comune a più settori relativi alle produzioni vegetali, di contrastare l'ingresso e la diffusione dei parassiti nocivi per la salute delle piante e proteggere le produzioni vegetali, il patrimonio forestale, le superfici impiantate, gli ecosistemi naturali e la biodiversità nell'Unione.

## 2. Contenuto del decreto legislativo

Lo schema è corredato di relazione illustrativa, dell'analisi tecnico-normativa e della relazione tecnico-finanziaria, verificata positivamente dalla Ragioneria generale dello Stato. Non è presente l'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), né la richiesta di esenzione da quest'ultima (che dovrebbe essere assentita dal Dipartimento degli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri).

Considerato:

## 3. Osservazioni generali sul decreto legislativo

Nella relazione ministeriale si osserva che l'accentuarsi, negli ultimi decenni, dei fattori di rischio per la salute delle piante, in particolare la globalizzazione degli scambi commerciali e i cambiamenti climatici, ha reso necessaria una revisione

della normativa fitosanitaria europea, in vigore dal 1977 e l'istituzione di un nuovo regime di difesa delle piante, più armonizzato ed efficace.

Pertanto, l'Unione europea ha adottato due nuovi regolamenti, il Reg. (UE) 2016/2031 relativo alle misure di protezione contro i parassiti delle piante e il Reg. (UE) 2017/625 sui controlli ufficiali e altre attività ufficiali, con l'obiettivo di contrastare l'ingresso e la diffusione di parassiti nocivi per la salute delle piante e di proteggere le produzioni vegetali, il patrimonio forestale, le superfici impiantate, gli ecosistemi naturali e la biodiversità, introducendo numerosi elementi innovativi con l'obiettivo di realizzare un approccio alla difesa delle piante e dei prodotti vegetali più armonizzato, al fine di garantire lo stesso livello di protezione fitosanitaria in tutti i Paesi membri e condizioni di parità per i numerosi operatori e produttori commerciali attivi nell'Unione.

Il Regolamento n. 2016/2031 stabilisce norme per determinare i rischi fitosanitari presentati da qualsiasi specie, ceppo o biotipo di agenti patogeni, animali o piante parassite dannosi per le piante o i prodotti vegetali ("organismi nocivi") e le misure per ridurre tali rischi ad un livello accettabile., mentre il Regolamento n. 2017/625/UE disciplina i controlli ufficiali delle autorità competenti degli Stati membri, l'assistenza amministrativa e la collaborazione tra gli Stati membri per verificare la conformità alla normativa europea o nazionale adottata in applicazione della normativa dell'Unione europea nei settori ivi indicati, l'esecuzione dei controlli da parte della Commissione negli Stati membri e nei Paesi terzi, l'adozione delle condizioni che devono essere soddisfatte in relazione ad animali e merci che entrano nell'Unione da un paese terzo, l'istituzione di un sistema informatico per il trattamento delle informazioni e dei dati relativi ai controlli ufficiali.

I nuovi regolamenti, in particolare, hanno posto l'esigenza, per ciascun ordinamento nazionale, di un sistema informativo centrale, di una organizzazione di audit permanente, di rapporti internazionali preordinati all'esportazione dei prodotti regolamentati, nonché di definizione di standard tecnici per dare omogeneità di

azione ai servizi regionali, che possano essere gestiti con risorse e strutture adeguate agli impegni richiesti. E' essenziale, inoltre, un supporto specifico di carattere scientifico e di ricerca.

Le realtà regionali, peraltro, sono estremamente diversificate sia per strutture, sia per disponibilità di risorse umane e tecniche; insieme a Servizi regionali ben strutturati, dotati di laboratori, anche in rapporto con Istituti universitari, ve ne sono altri quasi inesistenti, carenti anche nelle attrezzature obbligatorie per i punti di entrata, le cui scarse energie vengono spesso dirottate verso altre funzioni.

Il sistema di controlli alle importazioni, già reso critico dalla continua crescita del volume e delle tipologie degli scambi commerciali internazionali, dalle introduzioni illegali e involontarie, è caratterizzato da una struttura estremamente diversificata dei punti di ingresso nazionali. Molti punti di entrata, pur soddisfacendo i requisiti minimi definiti dalla normativa europea, non favoriscono lo svolgimento di efficaci ed efficienti controlli fitosanitari, disponendo di spazi operativi limitati e con distanze cospicue tra i locali di controllo e le merci da ispezionare. D'altro canto, vi sono punti di entrata dotati di laboratori mobili in grado di effettuare alcuni tipi di esami diagnostici a distanza, in quanto collegati via web ai laboratori e alle sedi universitarie di riferimento.

Tutto ciò ha rivelato la necessità di razionalizzare la rete dei punti di entrata, con la riduzione alle sole strutture idonee, e una maggiore uniformità delle procedure e delle prassi di controllo, al fine di migliorare la capacità di intercettare eventuali organismi nocivi in importazione, anche mediante un aggiornamento costante degli ispettori fitosanitari.

Lo schema di decreto legislativo, dunque, in attuazione di quanto espressamente previsto dalla norma di delega, oltre alle disposizioni necessarie agli adempimenti previsti dai nuovi regolamenti europei, incorpora le norme vigenti e non in contrasto con i regolamenti, contenute nel decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, recante "Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di

protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali", apportando le integrazioni necessarie a garantire un corretto allineamento al nuovo regime fitosanitario e modificate nel rispetto dei principi di semplificazione e ammodernamento delle norme imposto dalla legge 28 luglio 2016, n. 154.

Con il provvedimento in esame si costituisce una nuova base normativa nazionale in materia di protezione delle piante, prevedendo in primo luogo la definizione di una nuova organizzazione del Servizio Fitosanitario Nazionale alla luce del nuovo regime fitosanitario europeo e l'individuazione dell'autorità unica e delle altre autorità competenti in materia.

Il riordino normativo riguarda, in particolare:

- una nuova gestione delle emergenze fitosanitarie mediante procedure più efficaci basate sullo sviluppo dei piani di emergenza e dei piani di azione richiesti dal regolamento (UE) 2016/2031 e su strumenti rivolti a rendere cogenti le decisioni nei confronti del territorio di volta in volta interessato; a tale proposito, il Comitato Fitosanitario Nazionale mantiene le potestà decisionali e la sorveglianza sulle attività da compiere nei territori colpiti;
- l'istituzione di una unità centrale di Segretariato per le emergenze fitosanitarie, che assicuri il raccordo tecnico operativo tra il CFN e le unità territoriali coinvolte nell'attuazione delle misure fitosanitarie derivanti dai provvedimenti di emergenza;
- la razionalizzazione dei punti di entrata con la verifica dei requisiti di cui all'articolo 64 del regolamento (UE) 2017/625 e la loro conseguente riduzione alle sole strutture idonee;
- la realizzazione di un Sistema informativo nazionale (centralizzato), per la raccolta e la gestione dei dati del sistema di difesa delle piante, in funzione dell'interscambio dei dati di controllo ufficiale e delle informazioni raccolte, che assicuri il necessario supporto alle attività di tutti i soggetti coinvolti; il sistema informativo, pertanto, deve soddisfare le necessità di programmazione, nonché di verifica e di sorveglianza delle attività di tutte le componenti del Servizio

fitosanitario nazionale, così da poter individuare gli eventuali meccanismi correttivi.

- l'organizzazione di un sistema di audit interno del Servizio Fitosanitario Nazionale;
- la determinazione del personale fitosanitario e l'adeguamento almeno alle dotazioni minime, alla luce delle nuove competenze attribuite dal Regolamento 2017/625, in modo che il SFN sia in grado di assolvere gli obblighi imposti dai regolamenti UE;
- la formazione e l'aggiornamento permanente del personale fitosanitario attraverso corsi organizzati dal Servizio Fitosanitario Centrale, in modo da condividere e rendere omogenee le conoscenze e le procedure;
- la definizione di un "Piano di controllo e monitoraggio nazionale" in ambito fitosanitario;
- la definizione di procedure di controllo uniformi mediante un Manuale nazionale per i controlli ufficiali sull'importazione, sui passaporti delle piante e sulle produzioni in esportazione, che sia anche la base conoscitiva per i corsi di formazione.
- la designazione dei Laboratori nazionali di riferimento e dei laboratori ufficiali, con le necessarie strutture e risorse per adempiere gli obblighi previsti nel rispetto degli standard più elevati;
- l'incremento della qualità delle produzioni nazionali sotto l'aspetto fitosanitario, ambientale ed economico;
- la ridefinizione del sistema sanzionatorio in applicazione dei regolamenti europei.

### 3.1 Il fondamento della richiesta di parere

Il fondamento della trasmissione dello schema al Consiglio di Stato ai fini del parere è individuato, nella lettera di trasmissione da parte del Ministero, nell'art. 17-bis della legge n. 400 del 1988, concernente i testi unici compilativi. L'art. 17-

bis stabilisce, in proposito, che lo schema di ciascun testo unico è deliberato dal Consiglio dei ministri, valutato il parere che il Consiglio di Stato deve esprimere entro quarantacinque giorni dalla richiesta.

In ogni caso, il testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, di cui al R.D. n. 1054/1924, all'articolo 14, tuttora vigente, prevede il parere del Consiglio di Stato "sopra le proposte di legge e sugli affari di ogni natura, pei quali sia interrogato dai Ministri (...)".

Peraltro, la stessa relazione vistata dalla Ministra consente di registrare il carattere composito dello schema in esame, con il duplice obiettivo di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni dei regolamenti (UE) n. 2016/2031 e n. 2017/625, nonché l'aggiornamento della normativa di settore con l'abrogazione espressa delle disposizioni non più applicabili e il coordinamento delle disposizioni vigenti, nonché la revisione dei procedimenti amministrativi, al fine di ridurre i termini procedurali.

Neppure dal contenuto dei principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega in esame emerge il carattere meramente compilativo del testo trasmesso, in quanto tale riconducibile all'ipotesi di cui all'art. 17-bis della legge n. 400/1988.

In sintesi, dalla richiesta di parere e dai principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega legislativa si può desumere che lo schema di decreto legislativo sia solo in parte minore assimilabile a un testo unico compilativo e lo stesso procedimento stabilito dalla legge di delegazione, integrato dal rinvio alla legge n. 234 del 2011, è quello proprio di una delegazione legislativa vera e propria, non a fini meramente compilativi. D'altra parte, l'art. 17-bis della legge n. 400 del 1988 non esige un'apposita norma di legge che conferisca al Governo la potestà di adottare testi unici compilativi, ma ha un effetto di carattere permanente, che consente al Governo di avvalersene ogni volta che ne ravvisi la necessità, previo parere del Consiglio di Stato e non prevede il parere delle commissioni parlamentari competenti, né l'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, richiesti

invece nella norma di delegazione in questione, che peraltro non contempla il parere del Consiglio di Stato. Infine, vi è da rilevare che la forma del provvedimento, nel caso del testo unico compilativo, è quella del decreto del Presidente della Repubblica (art. 17- bis citato), mentre quella del decreto legislativo non comporta il decreto presidenziale. Comunque, anche in quest'ultimo caso rimane ferma la facoltà del Governo di volersi avvalere, nella propria attività istruttoria, della consulenza del Consiglio di Stato ai sensi del citato art. 14 del R.D. n. 1054 del 1924.

Le considerazioni sin qui svolte inducono a ritenere che la richiesta di parere al Consiglio di Stato trovi fondamento - soprattutto per la parte non meramente compilativa del decreto - nella generale facoltà di consultazione "sopra le proposte di legge e sugli affari di ogni natura" riconosciuta a ciascun Ministro dallo stesso art. 14.

Pertanto, tale disposizione dovrebbe essere citate nelle premesse, mediante la seguente formulazione: "Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso ai sensi dell'articolo 14 del Regio decreto 26 giugno 1924, n.1054, dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del....".

### 3.2 La completezza della documentazione trasmessa

Il citato articolo 11 dispone, al comma 1, che i decreti legislativi siano adottati con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea), acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.2. Il comma 2 dispone inoltre che i decreti legislativi siano adottati su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con i Ministri della salute, della giustizia, degli

affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico. E difatti il preambolo dello schema in esame menziona espressamente la proposta dei due Ministri e i cinque concerti.

Al riguardo, per quanto riguarda lo schema in esame alla data di svolgimento dell'adunanza della Sezione non era pervenuta documentazione attestante la compartecipazione alla proposta da parte del Ministro per gli affari europei.

Per quanto riguarda i prescritti cinque concerti, alla medesima data è stata trasmessa la nota prot. MAEO 1420722020-12-01 del 1 dicembre 2020, con la quale il Capo dell'Ufficio legislativo del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale comunica, d'ordine del Ministro, il formale concerto di tale amministrazione.

Invero, con PEC del 1 dicembre, è stata trasmessa altresì la nota (s.d. e s.n.p.) del Capo dell'Ufficio di segreteria del Consiglio dei Ministri attestante che, nella riunione del 30 ottobre 2020, il Consiglio dei ministri ha approvato in via preliminare, fra gli altri, lo schema di decreto legislativo qui in esame, "con la presenza, tra gli altri, del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali (proponente) e dei Ministri della salute, della giustizia e dello sviluppo economico (concertanti)".

Per quanto riguarda gli atti di concerto la Sezione in via generale non può che richiamare i propri orientamenti, ampiamente argomentati nel parere n. 246/2020 del 28/01/2020, reso in esito all'Adunanza di Sezione del 27 gennaio 2020 e che giova citare (ribaditi anche da ultimo: pareri nn. 546/2020, n. 731/2020 e 01664/2020).

In tali occasioni la Sezione ha, infatti, evidenziato alcune criticità in ordine alla possibilità di considerare i concerti dei Ministri come acquisiti a seguito della mera attestazione della loro presenza in sede di riunione del Consiglio dei ministri, nella quale viene approvato in via preliminare lo schema di decreto legislativo.

Tanto premesso, si rileva che nel caso in esame, comunque, alla riunione del Consiglio dei Ministri in cui è stato approvato in via preliminare lo schema in

esame, non è attestata la presenza del Ministro per gli affari europei (proponente) e del Ministro dell'economia e delle finanze (concertante).

Con riferimento poi all'intesa in sede di Conferenza permanente, prescritta dalla norma di delega, la nota ministeriale di richiesta del parere avverte che, con successiva comunicazione, verrà data notizia della imminente calendarizzazione dello schema nella Conferenza stessa.

Al riguardo, va rilevato che il Consiglio di Stato, per potere svolgere compiutamente la propria funzione consultiva, ha già richiamato, in precedenti occasioni, l'attenzione del Governo sull'esigenza che il proprio parere sia espresso dopo la conclusione della fase di confronto e di esame in Conferenza Stato-Regioni. Nel caso in esame la mancanza dell'intesa conseguita in tale sede, nonché della relazione di AIR e dell'analisi tecnico normativa, privano il Consiglio di Stato di elementi conoscitivi rilevanti al fine di esprimere un motivato parere sui profili attinenti al rispetto, da parte dello schema in esame, delle attribuzioni costituzionalmente spettanti alle Regioni e alle Province autonome.

Come ricordato, la norma di delega, quanto al procedimento per la adozione dello schema di decreto legislativo in esame, fa espresso rinvio all'articolo 31 della legge n. 234 del 2012 e inoltre prescrive che sia acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari; l'articolo 31 richiamato, al comma 3, dispone che, qualora tali pareri siano prescritti, gli schemi dei decreti legislativi siano trasmessi alle Camere "dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge". Viceversa, dal tenore della sopra citata lettera di trasmissione dello schema da parte del Ministero emerge che lo schema stesso viene trasmesso contestualmente al Consiglio di Stato e alle Camere per i pareri, non ottemperando alla predetta sequenza procedimentale.

Per concludere sul punto, la Sezione, considerata la peculiarità della fattispecie e in particolare, da un lato, il carattere meramente facoltativo del presente parere, che il Governo ha ritenuto di chiedere pur in assenza di uno specifico obbligo legislativo,

e dall'altro i tempi ancora disponibili per l'espressione dei pareri parlamentari e per l'esercizio della delega, ritiene - al fine di offrire un contributo alla migliore predisposizione del testo - di esprimere comunque un parere definitivo.

### 3.3 Competenza legislativa e clausola di cedevolezza

Lo schema di decreto legislativo investe una pluralità di materie, in parte rientranti nell'ambito della competenza legislativa esclusiva dello Stato, come la profilassi internazionale e la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema (articolo 117, comma 2, lettere q) ed s), della Costituzione), in parte appartenenti all'ambito della legislazione concorrente, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione (tutela della salute e dell'alimentazione). Né si può escludere la rilevanza di alcuni profili che investono materie di competenza residuale delle Regioni, ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, quale ad esempio l'agricoltura. L'analisi tecnico-normativa che correde lo schema di decreto legislativo non offre particolari spunti in argomento, limitandosi a rilevare la compatibilità dell'intervento con il riparto delle competenze normative e amministrative tra Stato e Regioni, ai sensi dell'art.117 della Costituzione.

Pertanto, il mancato invio da parte dell'amministrazione proponente dell'intesa della Conferenza Stato-Regioni, ancora da acquisire, a sua volta non agevola l'identificazione dei possibili profili di interferenza con le competenze e con l'ordinamento regionale in materia.

Quanto all'esercizio di competenze legislative regionali non direttamente connesse al recepimento di normativa europea, laddove confluiscono nel decreto norme statali previgenti recanti principi fondamentali in materia che abbiano trovato attuazione in norme regionali, si suggerisce di inserire una clausola di salvaguardia della loro efficacia che ne garantisca la perdurante vigenza anche dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo.

### 3.4 Coordinamento tra i decreti legislativi delegati

Il decreto legislativo in esame fa parte dei quattro decreti che, pur distinguendosi nell'oggetto, costituiscono nel loro insieme esercizio unitario della delega legislativa di cui all'articolo 11 della legge n. 117 del 2019 e hanno in comune: i principi e i criteri direttivi che devono essere rispettati nell'esercizio della delega; la finalità, secondo quanto riferito dall'Amministrazione proponente, di garantire la piena applicazione del Regolamento (UE) 2016/2031, relativo alle misure di protezione contro i parassiti delle piante, e del Regolamento (UE) 2017/625 sui controlli ufficiali, regolamenti istitutivi di un sistema armonizzato a livello europeo di contrasto dell'ingresso e della diffusione di parassiti nocivi per la salute delle piante e dei prodotti vegetali, nonché di difesa degli ecosistemi naturali e delle biodiversità nell'Unione europea; il rafforzamento di strumenti di controllo, di qualificazione degli operatori professionali, di tracciabilità dei prodotti; il ruolo del Servizio Fitosanitario Nazionale, competente ai controlli; la finalità di riordino complessivo del quadro normativo vigente.

A fronte di un intervento legislativo complessivamente unitario rinvenibile nei quattro decreti e di una disciplina sostanzialmente omogenea - ferma la diversità dell'oggetto - in materia di registrazione, certificazione e controlli del Servizio Fitosanitario Nazionale, non si registra una corrispondente omogeneità né un sostanziale allineamento dei testi normativi, che andrebbero meglio coordinati tra loro anche mediante il ricorso a riferimenti esterni ai reciproci contenuti.

#### 4. Osservazioni sull'articolato

L'articolato risulta conforme, nel complesso, all'oggetto e ai limiti definiti dalla legge di delegazione, come pure alla normativa europea di cui costituisce attuazione nell'ordinamento interno.

I rilievi formulati dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dal Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria Generale dello Stato e dal Ministero dello sviluppo economico sono stati recepiti. Peraltro,

dalla disamina degli atti disponibili risulta che una prima valutazione interlocutoria, fornita il 23 ottobre 2020, assai critica su più aspetti, condotta dalla Ragioneria Generale dello Stato, ha trovato puntuale riscontro nella versione attuale del testo, che infatti ha ottenuto la verifica positiva della stessa RGS.

Nondimeno, vi sono disposizioni che tuttora suscitano perplessità proprio quanto alla definizione delle risorse necessarie, con particolare riguardo al personale da impiegare: si tratta dell'art. 5, comma 2 (Il Servizio fitosanitario nazionale dispone di un numero di addetti, adeguatamente qualificati ed esperti, nell'ambito della dotazione organica del Ministero ...) e dell'art. 6, comma 2, che dispone in forma analoga per i Servizi fitosanitari regionali. Ebbene l'indicazione di un numero di addetti non ulteriormente specificato, salvo che per la qualificazione professionale minima, contrasta con la necessità di poter prevedere la quantità di risorse assegnate, almeno nel minimo e nel massimo, con le conseguenti provviste finanziarie, ancorché nell'ambito delle dotazioni organiche vigenti. Infatti, anche lo spostamento di risorse da una struttura all'altra potrebbe determinare nuovi fabbisogni di personale nelle strutture di provenienza. Tale aspetto, oltreché definito in modo impreciso, non risulta corroborato da un'analisi puntuale dei fabbisogni di personale, dei relativi profili professionali e dei corrispondenti livelli retributivi, per l'esercizio delle nuove competenze in capo al Servizio nazionale. Quanto ai Servizi regionali, la legge dello Stato non potrebbe determinare in dettaglio la consistenza di risorse di ciascuna struttura, ma uno standard minimo comune dovrebbe essere stabilito per garantire la perseguita uniformità tra i territori. In ogni caso, gli articoli 5 e 6 dovrebbero fare un riferimento espresso, per la determinazione delle dotazioni di personale, all'art. 17, comma 3.

In merito alle emergenze fitosanitarie, l'art. 28, comma 1, fa obbligo a chiunque ne venga a conoscenza, di informare il servizio fitosanitario regionale, della presenza di organismi sospetti o nocivi nel territorio di competenza. L'obbligo, che grava su enti qualificati ma anche su qualsiasi soggetto privato, è assistito, come gli altri

obblighi previsti dalle norme in esame da un'apposita sanzione amministrativa pecuniaria. Orbene, mentre per gli enti pubblici e anche per gli enti privati qualificati in materia è agevole la conoscenza e l'identificazione del servizio fitosanitario e delle sue strutture, non altrettanto si può ritenere per ogni persona che venga a conoscenza delle evenienze in questione: potrebbe essere ragionevole, pertanto, riferire l'obbligo di comunicazione, almeno per le persone fisiche non altrimenti qualificate, a qualsiasi autorità di polizia, anche locale, a sua volta obbligata a comunicare la segnalazione al servizio fitosanitario regionale.

I Regolamenti europei, peraltro, in tema di sanzioni, così stabiliscono: "Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione del presente regolamento e adottano tutti i provvedimenti necessari per assicurarne l'applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive". Pertanto, da tali prescrizioni non potrebbe derivare l'obbligo di imporre sanzioni a carico di chiunque per omessa segnalazione della presenza di organismi nocivi alle autorità specificamente preposte alla sorveglianza fitosanitaria, essendo ben sufficiente un obbligo, opportunamente assistito da sanzione, per la mancata segnalazione a una qualsiasi autorità di polizia

L'articolo 33, che prevede le misure operative di contrasto alle emergenze fitosanitarie, consente di operare in deroga alle norme, anche concernenti i vincoli a tutela del paesaggio: una specifica disposizione, peraltro, consente di salvaguardare, nell'ambito di un'area interessata dalla presenza di organismi nocivi, le piante monumentali e di interesse culturale per le quali non sia accertata la presenza di organismi nocivi. In proposito sarebbe più coerente con la necessità di contemperare l'interesse pubblico a contrastare la diffusione degli agenti patogeni e l'interesse alla tutela del paesaggio, il ricorso a una procedura semplificata di rimozione del vicolo, già prevista dall'ordinamento, per l'individuazione e la salvaguardia delle piante non infette in un sito colpito da organismi nocivi, in modo da non generare il rischio di eradicazioni di piante tutelate non giustificata da necessità di protezione sanitaria.

L'art. 55 reca le sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione degli obblighi o dei divieti imposti dalla normativa in esame: si tratta di alcune decine di fattispecie d'illecito amministrativo, con aggravanti specifiche, nonché generali ex lege 689/1981, che potrebbero essere utilmente aggregate per tipologia di illecito e per misura sanzionatoria in un intervallo tra un minimo e un massimo, in modo da non introdurre nell'ordinamento una simile quantità di ipotesi sanzionatorie. In proposito, inoltre, in luogo della formula "è punito", tipica della sanzione penale, dovrebbe essere impiegata quella propria delle sanzioni amministrative, ovvero "si applica".

In linea generale valuti l'Amministrazione proponente l'opportunità di prevedere forme di raccordo, anche tramite rinvio, tra le disposizioni relative alle sanzioni contenute nel presente schema di decreto legislativo e le disposizioni relative alle sanzioni amministrative pecuniarie contenute nella legge n. 689/1981, in particolare nel capo I. Quivi, infatti, sono disciplinati sia aspetti almeno in parte trattati dalle disposizioni dello schema di decreto sia aspetti non disciplinati dallo schema. Si considerino, ad esempio, quanto ai primi, i seguenti articoli della legge n. 689: art. 8, sul concorso di violazioni; art. 8-bis, sulla reiterazione di violazioni; art. 10, sulla sanzione amministrativa pecuniaria e il rapporto tra limite minimo e limite massimo. Quanto ai secondi (aspetti non trattati dallo schema) si consideri ad esempio l'art. 11 della legge n. 689, sui criteri per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e la sez. II del capo I, sul procedimento applicativo delle sanzioni.

Tali adattamenti sarebbero idonei anche a garantire la conformità del sistema sanzionatorio in esame ai menzionati principi enunciati nei Regolamenti europei.

#### 4. Osservazioni di drafting

Al fine di una migliore formulazione tecnica del testo si raccomandano le seguenti modifiche.

- Art. 5:

al comma 2, alinea, sopprimere le parole: “di un numero” e dopo la parola: “organizzati”, inserire le seguenti: “per Unità”;

al comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: “Ogni modifica deve essere comunicata entro trenta giorni.”;

al comma 4, lettera a), sostituire le parole: “i contatti”, con le parole: “l’interlocuzione”;

al comma 4, lettera c), dopo le parole: “le comunicazioni ufficiali”, inserire la seguente: “inerenti” e dopo le parole: “legge 9 marzo 1955, n. 471,”, inserire la seguente: “nonché”;

al comma 4, lettera s), sostituire le parole: “e la concessione”, con le parole: “nonché la concessione”;

- Art. 6:

al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: “di un numero” e sostituire il quarto periodo con il seguente: “Ogni modifica deve essere comunicata entro trenta giorni.”;

al comma 3, lettera a), sostituire le parole: “e delle altre normative espressamente loro affidate”, con le parole: “e delle altre normative per le quali tale funzione gli è attribuita per espressa disposizione di legge o di regolamento”;

al comma 3, lettera l), sostituire le parole: “e delle altre normative espressamente loro affidate”, con le parole: “e di altre normative per le quali tale funzione gli è attribuita per espressa disposizione di legge o di regolamento”;

al comma 3, lettera m), sostituire la parola: “ai”, con la seguente: “inerenti a”;

al comma 3, lettera t), sostituire la parola: “norma”, con la seguente: “normativa”;

al comma 3, lettera v), sostituire le parole: “dalle avversità delle piante”, con le parole: “delle piante dalle avversità,”;

al comma 3, lettera z), sostituire le parole: “e la concessione”, con le parole: “nonché la concessione”;

- Art. 7

al comma 1, sopprimere il capoverso;  
sostituire il comma 2 con il seguente:

“2. In riferimento alle specifiche competenze in ambito scientifico possono essere chiamati a partecipare ai lavori del Comitato:

a) un esperto designato dal Consiglio Nazionale delle Ricerche;

b) cinque esperti designati, in modo da garantire la partecipazione di due patologi, due entomologi e un nematologo, dalla Società Italiana di Patologia Vegetate (SIPaV), dalla Società Entomologica Italiana - Sezione Entomologia Agraria (SEIISEA), dall'Associazione Italiana per la Protezione delle Piante (AIPP) e dalla Società Italiana di Nematologia;

c) altri esperti convocati di volta in volta in ragione di specifiche problematiche.”;

al comma 3, sostituire la lettera b) con la seguente:

“b) la vigilanza sull'applicazione della normativa fitosanitaria nel territorio nazionale e sullo svolgimento delle attività di protezione delle piante, anche mediante l'esame degli esiti degli audit compiuti dal Servizio fitosanitario nazionale ai sensi dell'articolo 12, nonché l'adozione delle eventuali misure correttive.”;

al comma 3, lettera c), sostituire l'alinea con le seguenti parole:

“c) l'approvazione, nelle forme previste dal regolamento di cui al comma 4, dei

seguenti atti:";

sostituire il comma 4 con il seguente:

"4. Il Comitato adotta un regolamento per il proprio funzionamento. Ai lavori del Comitato partecipano, per le attività di segreteria, due funzionari dell'Unità del Servizio fitosanitario nazionale di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a).;

- Art. 8:

al comma 1, sopprimere le seguenti parole: "di cui al comma 1,".

- Art. 9:

al comma 2, sostituire la parola: "rappresenta", con la parola: "assicura";

sostituire il comma 3 con il seguente:

"3. Per ognuna delle emergenze dichiarate dal Comitato fitosanitario nazionale, il Segretariato per le emergenze fitosanitarie organizza riunioni di coordinamento a cui partecipano anche i Responsabili dei Servizi fitosanitari regionali coinvolti territorialmente nelle emergenze fitosanitarie, o i loro delegati e un rappresentante dell'Istituto di riferimento, nonché, se necessario per l'applicazione delle misure fitosanitarie:

a) un rappresentante del CNR;

b) un rappresentante designato di comune accordo dalla Società Italiana di Patologia Vegetale (SIPaV), dalla Società Entomologica Italiana - Sezione Entomologia Agraria (SEIISEA), dall'Associazione Italiana per la Protezione delle Piante (AIPP) e dalla Società Italiana di Nematologia;

c) un rappresentante del Comando dell'Unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare (CUTFAA);

- d) un rappresentante del Corpo della Guardia di finanza;
- e) un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, della salute e dell'interno.”;

al comma 4, lettera c), sostituire le parole: “attraverso audit se del caso”, con le seguenti: ”anche mediante audit”;

- Art. 10:

sostituire il comma 2 con il seguente:

“2. L'Unità territoriale per le emergenze fitosanitarie è composta dai responsabili dei Servizi fitosanitari regionali coinvolti, di cui uno con funzioni di Presidente, da un funzionario per ciascuno dei Servizi fitosanitari regionali coinvolti, di cui uno con funzioni di segretario, da un rappresentante dell'Unità per il funzionamento del Segretariato per le emergenze fitosanitarie e da un rappresentante dell'Istituto nazionale di riferimento, nonché, se necessario all'applicazione delle misure fitosanitarie nei territori interessati:

- a) da un rappresentante del Comando regionale per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare (CUTFAA);
- b) da un rappresentante del Comando regionale della Guardia di finanza;
- c) da uno dei Prefetti delle Province in cui si verifica l'emergenza fitosanitaria;
- d) da un rappresentante degli Assessorati regionali eventualmente coinvolti;
- e) dai rappresentanti degli enti locali e delle altre istituzioni locali;
- f) da rappresentanti di ogni altro ente competente per la gestione dell'emergenza;

g) dai rappresentanti delle associazioni degli operatori professionali e degli altri portatori di interesse;

h) da altri esperti convocati di volta in volta in ragione di specifiche problematiche.

al comma 3, dopo la parola: “organizzazione “, inserire le seguenti: “in materia di”;

- Art. 11:

al comma 1, sostituire le parole: “la garanzia”, con le parole: “il possesso”;

- Art. 12:

al comma 1, sostituire le parole: “regolamenti (UE) 2016/2031, 2017/625”, con le seguenti: “regolamenti (UE) 2016/2031 e 2017/625” e le parole: “alla luce” con le seguenti: “tenendo conto”;

al comma 3, sostituire la parola: “stabiliti” con la seguente: “individuati”;

- Art. 16:

al comma 1, alinea, sostituire la parola: “a” con la seguente: “di”;

- Art. 17:

al comma 3, sostituire le parole: “d’intesa con la Conferenza”, con le seguenti: “previa intesa in sede di Conferenza”;

- Art. 18:

al comma 5, sostituire la parola: “elevare”, con la seguente: “applicare”;

- Art. 19:

al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

“a) essere in possesso del diploma di perito agrario o agrotecnico, oppure del diploma di istruzione tecnica del settore tecnologico di indirizzo "Agraria, Agroalimentare e Agroindustria", o di istruzione professionale del settore servizi di indirizzo "Servizi per l'agricoltura e lo sviluppo rurale", o di istruzione professionale di indirizzo "Agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti del territorio e gestione delle risorse forestali e montane", oppure del diploma ITS di tecnico superiore responsabile delle produzioni e delle trasformazioni agrarie, agroalimentari e agroindustriali, o di titoli conseguiti all'estero riconosciuti come equipollenti, o di altro diploma equipollente che comprenda le discipline di patologia vegetale e entomologia agraria nel proprio corso di studi, oppure aver conseguito un titolo di laurea in una delle classi L-02 Biotecnologie, L-25 Scienze e tecnologie agrarie e forestali, L-26 Scienze e tecnologie alimentari, L-29 Scienze e tecnologie farmaceutiche, L-32 Scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura e LP-02 Professioni tecniche agrarie, alimentari e forestali, con il superamento di esami inerenti alle materie dei settori scientifico-disciplinari "Patologia vegetale AGR/12" e "Entomologia agraria AGR/11";

- Art. 21:

al comma 3, sostituire le parole: “funzionari, diversi da quelli del comma 1, che operano presso amministrazioni di diritto pubblico diverse dal Servizio fitosanitario stesso”, con le seguenti: “altri funzionari, che operano presso amministrazioni pubbliche diverse dai Servizi fitosanitari”;

- Art. 22:

al comma 1, sostituire le parole: “e le altre voci”, con le seguenti: “e gli altri materiali”;

- Art. 24:

al comma 2, sostituire le parole: “di cui al presente Titolo”, con le seguenti: “di cui al presente Capo”;

al comma 3, sostituire le parole: “rispettivamente di cui agli articoli 18 e 19”, con le seguenti: “di cui rispettivamente agli articoli 18 e 19” e sopprimere la parola: “vari”;

al comma 5, sostituire la parola: “notifica”, con la seguente: “proposta”;

- Art. 25:

sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:

“2. L'uso del logo, degli stemmi, delle denominazioni e di ogni altro segno distintivo, riferiti al

Servizio fitosanitario nazionale, è riservato esclusivamente al personale ad esso appartenente. Il Servizio fitosanitario può autorizzarne l'uso temporaneo, anche in base ad apposite convenzioni, in particolare nell'ambito di iniziative culturali ed editoriali e comunque in coerenza con le proprie finalità istituzionali e nel rispetto delle esigenze di tutela della propria immagine.

3. con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro sono adottate le norme riguardanti i identificativi, le uniformi, i dispositivi di protezione personale e le altre dotazioni, nonché il loro impiego.”;

sostituire la rubrica con la seguente: “Segni distintivi del Servizio fitosanitario nazionale - identità funzionale e dotazioni del personale”.

- Art. 26:

al comma 1, sostituire le parole: “di detto organismo nocivo”, con le seguenti: “di

tali organismi nocivi”;

- Art. 31:

al comma 6, sostituire la parola: “istituisce”, con la seguente: “dichiara”;

- Art. 49:

al comma 2, sostituire la parola: “paragrafo”, con la seguente: “comma”;

P.Q.M.

Nei sensi di cui in motivazione è il parere della Sezione.

L'ESTENSORE  
Paolo Aquilanti

IL PRESIDENTE  
Paolo Troiano

IL SEGRETARIO  
Campobasso Maurizia

N. 01342/2020 AFFARE